

(ATTI DEL GOVERNO N. 3754)
LEGGE in data 20 novembre 1859
Ordinamento del servizio delle Opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

In virtù dei poteri straordinari a Noi conferiti colla Legge del 25 aprile u.s.;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori pubb.;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue sull'ordinamento del servizio delle Opere pubbliche.

TITOLO I.

Delle Attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici riflettenti le Opere pubbliche.

Art. 1. Per quanto riflette alle opere pubbliche le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici hanno per oggetto:

a) Le strade nazionali così ordinarie come ferrate, per gli studii e formazione dei progetti, per la direzione delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro polizia;

b) Le strade ferrate sociali per l'esame delle domande di costituzione delle società, per le concessioni dei relativi privilegi, per l'approvazione dei piani esecutivi, e per la sorveglianza sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'esercizio;

c) L'esercizio delle strade ferrate nazionali e la manutenzione ed esercizio di quelle strade ferrate sociali che lo Stato si incaricasse di esercitare;

d) Le strade comunali e le private soggette a pubblica servitù, e le altre opere che si eseguono a carico dei Comuni e delle Provincie nella qualità di Corpi morali, le une e le altre nei limiti e nei casi determinati dalla Legge;

e) I canali demaniali così di navigazione come di irrigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, e la parte tecnica della distribuzione dell'acqua, e la polizia della navigazione;

f) Il regime e la polizia delle acque pubbliche – e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale – i progetti e le opere relative alla navigazione fluviale e lacuale, al trasporto dei legnami a galla, alla difesa delle sponde e territori laterali contro le corrosioni, le inondazioni e i disalveamenti, alle derivazioni di acque pubbliche, alla bonificazione delle paludi e stagni finalmente la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi suddetti;

g) Le opere e lavori di costruzione e manutenzione dei porti, dei fari e delle spiagge marittime, e la polizia relativa;

h) I piani di ampliamento e di abbellimento degli abitati;

i) La conservazione dei pubblici monumenti d'arte;

k) La costruzione, le ampliamenti, i miglioramenti e la manutenzione degli edifici pubblici, esclusi quelli dipendenti dalle Amministrazioni della Guerra e della Marina, e quelli i quali tuttochè facenti parte del patrimonio dello Stato non servono ad uso pubblico;

l) Lo stabilimento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi;

m) La direzione tecnica delle miniere e cave se coltivate per conto dello Stato, e la concessione di quelle affidate all'industria privata, comprese le permissioni di stabilimenti metallurgici.

Art. 2. Le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici per quanto riflette la costruzione di nuove strade nazionali ordinarie, ferrate, di strade ferrate sociali, di strade comunali e private soggette a pubblica servitù e di nuovi lavori marittimi, sono subordinate ai concerti da prendersi preventivamente col Ministero della Guerra ogni qualvolta gli anzidetti oggetti possano avere influenza o relazione colla difesa militare e colla sicurezza dello Stato.

Ad analoghi concerti col Ministro della Marina sarà subordinata l'esecuzione dei lavori marittimi nei casi in cui interessino la sicurezza, la facoltà e la regolarità della navigazione.

Art. 3. Le Tariffe per le strade ferrate, i canoni per l'uso e i prezzi di vendita delle acque pubbliche e le tasse per lo esercizio delle miniere vengono determinate dal Ministero delle Finanze di concerto con quello dei Lavori pubblici.

L'Amministrazione economica dei canali demaniali di irrigazione, quella delle acque dei canali navigabili e delle tasse di navigazione, e finalmente quella delle miniere e cave coltivate per conto dello Stato, sono oggetti estranei al Ministero dei Lavori pubblici e riservati a quello delle Finanze.

Art. 4. La sorveglianza attribuita al Ministero dei Lavori pubblici sulla costruzione delle strade ferrate sociali in ogni caso e sulla loro manutenzione ed esercizio, quando questo è fatto dalle Società concessionarie, è ristretta all'osservanza dei capitoli di concessione in quella parte in cui riflettono all'interesse economico dello Stato ed alla sicurezza, puntualità e regolarità del servizio pubblico.

Art. 5. Le proposizioni ed i programmi relativi alla manutenzione, ampliamenti, miglioramenti, e nuove costruzioni degli edifizi e stabilimenti amministrati dagli altri Ministeri sono a questi riservati, come è loro riservata la concessione dell'eseguimento, ed il pagamento delle relative spese; ma è nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici la compilazione dei relativi progetti d'arte, la direzione tecnica della esecuzione, la contabilità relativa e la collaudazione delle opere.

Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover fare redigere il progetto di una nuova fabbrica o stabilimento da Ingegneri od Architetti da lui delegati, tale progetto sarà deferito all'esame ed approvazione tecnica del Ministero dei Lavori pubblici, che avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collaudazione.

La ingerenza del Ministero dei Lavori pubblici non si estende a quanto può riflettere l'eseguimento delle ordinarie piccole riparazioni occorrenti per l'uso dei locali degli uffizii e delle fabbriche e stabilimenti suddetti.

Art. 6. Quanto ai fabbricati e stabilimenti di proprietà privata o sociale o di altri corpi morali qualunque destinati ad un uso pubblico, la ingerenza del Ministero dei Lavori pubblici per gli oggetti che interessano la sicurezza e la igiene pubblica potrà essere richiesta del Ministero, alle attribuzioni del quale le dette sicurezza ed igiene sono affidate.

Art. 7. Nelle opere marittime o lacuali di spettanza comunale, provinciale o privata che venissero eseguite senza concorso dello Stato, siano esse dirette a vantaggio della navigazione, od abbiano qualsivoglia altro scopo di utilità pubblica o privata, le attribuzioni del Ministero dei Lavori pubblici sono limitate all'esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed allo accertamento dell'osservanza delle condizioni

imposte; riservata al Ministero di Finanze la concessione dell'occupazione delle spiagge.

Art. 8. L'ingerenza attribuita al Ministero dei Lavori pubblici sui telegrafi elettromagnetici stabiliti dalle Società concessionarie lungo le ferrovie sociali, di cui è concesso l'uso all'Amministrazione dello Stato od al Pubblico, è determinata dagli atti di concessione. – Per tutte le altre linee telegrafiche il servizio sarà ordinato in base di uno speciale Regolamento emanato per Decreto Reale.

- *omissis* -